REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione I Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento 6662 / 2010 promosso

da

con l'Avv. STILO FRANCESCO

attrice

contro

con l'Avv. MIOTTO GIAMPAOLO

convenuta

in punto: Assicurazione contro i danni

**

Causa trattenuta in decisione all'udienza ex art. 281 *quinquies* c.p.c. del 14.5.'15, con le seguenti conclusioni precisate nell'interesse delle parti:

Il patrocinio della precisa le conclusioni come segue come segue:
- *nel merito: dichiarare la società convenuta tenuta al pagamento a favore della dell'indennizzo relativo alla polizza assicurativa n. 910/69809797 e per l'effetto condannare la predetta convenuta al pagamento in favore della della somma di €. 31.170,34.= ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati e rivalutazione monetaria dal 7.10.2003 sino al saldo effettivo;*
- *in via istruttoria: come da memoria ex art. 183, VI° comma n. 2 cod. proc. civile depositata il 20.4.2011.*
- *Con vittoria di spese e competenze di lite.*

:

"***nel merito**: rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata, con vittoria delle spese di lite;*
***in istruttoria**: si ribadisce l'eccezione di nullità della prova testimoniale attorea, per gli stessi motivi per i quali ci eravamo opposti alla sua ammissione*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Firmato Da: CUSUMANO MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9d5b

Con atto di citazione in data 6.9.2010 ha convenuto a giudizio avanti a questo Tribunale (incorporante di), per ottenere l'indennizzo contrattualmente dovuto in relazione al duplice furto di auto (veicolo / veicolo cabrio targato subito nella notte tra il 6.10.2003 ed il 7.10.2003.

nel costituirsi in giudizio, ha eccepito *in primis* la prescrizione del diritto azionato, *in secundis* l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata per il rischio di furto in relazione a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 10 e dall'articolo 11, lettera h) delle condizioni generali di assicurazione.

Questo giudice–persona fisica è subentrato nella cognizione del procedimento solo in corso di causa, quando già il precedente giudice aveva dato corso all'istruzione probatoria, rimettendo al prosieguo del giudizio, in sede di sentenza, la decisione delle questioni preliminari.

***

invocando l'art. 2952 co. 2 c.c., ha preliminarmente eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto attoreo osservando che, scorrendo le plurime richieste di pagamento documentate dall'assicurata (fra le quali quella datata 4.9.2007 e ricevuta in pari data dall'Ispettorato Sinistri della Compagnia: doc. 20 di parte attrice), quella trasmessa con lettera raccomandata spedita in data 28.8.2009 risulta ricevuta da . solo in data 8.9.2008 (come dimostra la cartolina di ricevimento ad essa acclusa: doc.to 21 di parte attrice), quando ormai il termine annuale all'epoca previsto dall'art. 2952 co. 2 c.c. per la prescrizione del diritto all'indennizzo era - il 3.9.2008 - spirato.

Secondo la prospettazione attorea, il termine di prescrizione non avrebbe mai cominciato a decorrere, per mancato espletamento della perizia contrattuale prevista dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto, che disciplina la "*procedura per la valutazione del danno*". Fino ad avvenuto espletamento di detta procedura, invero, l'assicurato non sarebbe stato nelle condizioni di far valere il proprio diritto.

Tale prospettazione non può essere condivisa, avendo nel caso di specie l'assicuratore contestato all'assicurato l'operatività della garanzia prestata con riferimento ai danni da incendio, e confermato per le altre voci di danno la quantificazione avvenuta (evidentemente ai sensi dell'art. 15 lett. A) delle condizioni generali)[1].

[1] All' "atto di transazione e quietanza" (per l'importo di € 1.599,00), inviato dall'assicurazione all'assicurata con missiva in data 23.6.2004 (doc. 13 attoreo), seguiva il rifiuto dell'offerta in data 7.7.2004, con richiesta di un indennizzo del complessivo ammontare di 34.170,34 euro (doc. 14 attoreo); a tale ultima richiesta rispondeva in data 15/7/2004. La missiva del 15/7/'04 manifesta all'assicurato la volontà di escludere *tout court* la risarcibilità di determinati danni (rispetto ai quali – quelli da incendio - viene omessa *tout court* ogni quantificazione), e la volontà di ritenere già quantificati i soli ritenuti risarcibili.

Firmato Da: CUSUMANO MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9d5b

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, invero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre, di regola, dal momento della conclusione di tale procedura, solo se l'assicuratore (diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie) non abbia espressamente contestato l'operatività della garanzia (*ex alteris*, Cass. 19998/2011).

Tanto premesso, e non essendo in discussione l'efficace plurima interruzione del termine di prescrizione fino al 4.9.2007, si deve escludere la tempestività, sotto il profilo dell'efficacia interruttiva della prescrizione, della raccomandata inviata il 28.8.'08 ma pervenuta ad solo l'8.9.2008: la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica infatti solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali), che producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario (*ex plurimis*, Cass. 9303/12).

Ne deriva che la domanda giudiziale non è sorretta da una serie di precedenti atti interruttivi della prescrizione tutti tempestivi, e deve – pertanto – essere ritenuta prescritta.

Ogni diversa questione va ritenuta assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto anche conto del rito prescelto per la decisione, che ha esonerato i difensori dal redigere comparse di replica.

Le spese di CTU, separatamente liquidate, rimangono a carico della parte attrice.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

a) Respinge ogni pretesa attorea in quanto prescritta.
b) Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte attrice.
c) Condanna l'attrice in persona del legale rappresentante *pro tempore* alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali *ex lege*.

Treviso, 5.9.'15

Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano

Firmato Da: CUSUMANO MARIA TERESA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9d5b